



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0060/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0238/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Serena Callipari - Componente
Paolo Clarizia - Componente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Angelo Venturini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 57/665pf25-26/GC/PG/ep, depositato il 2 luglio 2026, nei confronti del sig. Francesco Sperani, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 57/665pf25-26/GC/PG/ep, del 23 aprile 2026 ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare il sig. Francesco Sperani all'epoca dei fatti Arbitro Effettivo della sezione AIA di Verona, appartenente all'Organo Tecnico Sezionale, per rispondere:

della violazione dell'art. 42 commi 1, 2, 3 let. f) e 3 let. i) del Regolamento AIA, nonché degli artt. 5 e 6.1, del Codice Etico e di Comportamento AIA, per avere lo stesso scientemente e volontariamente omesso di riportare nel referto ufficiale della gara Lugagnano-Malcesine calcio del 07.12.2025, valevole per il Campionato U17 Provinciali- CR Veneto- trasmesso in data 08.12.2025 al Giudice Sportivo Territoriale- l'espulsione effettivamente comminata durante il secondo tempo all'Allenatore del Lugagnano;

della violazione dell'art. 42 comma 1, del Regolamento AIA, nonché degli artt. 5 e 6.1. del Codice Etico e di Comportamento AIA, per avere lo stesso, al termine della gara, rivolto, nei confronti di un calciatore, minorenne, tesserato del Lugagnano ed espulso nel corso della medesima, con toni aggressivi e posizionandosi a pochi centimetri dal suo viso, espressioni meglio riportate negli atti di indagine sopra indicati, inducendo il minore offeso in uno stato di preoccupazione e timore.

La fase istruttoria

Il procedimento avente ad oggetto "*Segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Verona in ordine alla condotta omissiva posta in essere dall'AE Francesco Sperani*" trae origine dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 12 dicembre 2025, dal Presidente della Sezione A.I.A. di Verona, Sig. Claudio Fidilio, con la quale evidenziava il comportamento inopportuno assunto dall'arbitro Sperani Francesco in occasione della gara U17 Provinciali – CR Veneto, del 07.12.2025, Lugagnano – Malcesine, segnalato, a mezzo e-mail, dal dirigente della società U.C. Lugagnano, Roberto Ceradini.

Il Ceradini riferiva che l'arbitro Francesco Sperani, nella gara in questione, aveva omesso di segnalare nel referto di gara inviato al competente Giudice Sportivo, l'espulsione per proteste comminata durante la gara all'allenatore della sua società U.C. Lugagnano, Sig. Pisani Alberto (circostanza evincibile anche dal rapportino di fine gara firmato dall'arbitro e consegnato alle società). Al termine della gara, nello spogliatoio, infatti, l'arbitro Sperani aveva chiamato "*mister Pisani dicendo Le ho tolto espulsione perché sono consapevole del mio abuso di potere*".

Il sig. Ceradini riferiva, inoltre, un altro episodio accaduto al termine della gara: l'Arbitro Sperani, dopo aver espulso il calciatore Marco Manganotti della società Lugagnano con rosso diretto per proteste, al termine della gara, nel tunnel che porta agli spogliatoi, aveva fatto chiamare da un dirigente della società il ragazzo che si trovava nello spogliatoio per la doccia e "*seduto su una sedia lì vicino ha letteralmente aggredito il ragazzo redarguendo e dicendo testuali parole, con presenti più persone tesserate sia del Lugagnano che del Malcesine, 'io so cosa scriverò e conoscendo come giudicano i giudici sportivi minimo prenderai tre giornate' il ragazzo non ha reagito né risposto ma era visibilmente scosso. Il nostro dirigente sig. Bologna in quel momento ha preso il ragazzo e portato nello spogliatoio*".

Nel corso dell'attività di indagine venivano auditi numerosi testi, in particolare l'Allenatore Pisani ammetteva di essere stato espulso "*l'arbitro non accettando la mia risposta mi ha espulso mostrandomi direttamente il cartellino rosso ... terminata la gara mentre l'arbitro passa davanti al mio spogliatoio gli chiedo spiegazione in merito all'espulsione pur non offendendo nessuno.*"



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'arbitro mi ha risposto solamente che ero stato avvisato. Mentre stava entrando nel suo spogliatoio si gira e ha chiamato il sottoscritto e una persona dell'altra squadra ... rivolgendosi ad entrambi ci comunica che siccome aveva riconosciuto di aver commesso abuso di potere verso il sottoscritto, non avrebbe segnalato l'espulsione nel referto di gara". Con riferimento all'altro episodio oggetto di contestazione il Pisani riferiva "ho visto la scena ... il nostro calciatore era seduto sulla sedia ... l'arbitro, si rivolgeva al calciatore con un tono aggressivo e addirittura a pochi centimetri dal viso... Il ragazzo piangeva e a quel punto è intervenuto il nostro dirigente per far finire la discussione".

Il Dirigente Accompagnatore del Lugagnano, Luca Bologna, in sede di audizione riferiva " il nostro allenatore è stato espulso e ha lasciato il terreno di gioco. Terminata la gara ho ritirato il rapportino di gara con i documenti dei nostri atleti. Quando sono andato a firmare il rapportino di gara l'arbitro mi ha riferito che non ha segnato l'espulsione dell'allenatore senza dare spiegazioni". In merito all'ulteriore fatto contestato al deferito "il nostro calciatore Marco Manganotti, al termine della gara, era seduto su una sedia posizionata nella zona esterna fronte campo che parlava con l'arbitro. Quest'ultimo gli si rivolgeva in modo deciso e acceso spiegandogli la dinamica dell'evento che ha portato all'espulsione. Ad un certo punto il giovane calciatore si è agitato e si era messo a piangere. Sono intervenuto prendendo il calciatore e accompagnandolo negli spogliatoi".

Il calciatore minorenne Manganotti Marco, in merito ai fatti oggetto di reclamo dichiarava " verso la fine della gara sono stato espulso con l'esibizione diretta del cartellino rosso. Terminata la gara stavo nel mio spogliatoio quando ad un certo punto il nostro dirigente accompagnatore Sig. Bologna Luca mi ha avvertito che l'arbitro mi voleva parlare. Uscito dallo spogliatoio l'arbitro mi ha fatto sedere sulla sedia in prossimità del tunnel che porta negli spogliatoi. A quel punto, l'arbitro si rivolgeva al sottoscritto con tono aggressivo e urlando forte mi diceva che avrebbe segnato tutto sul referto e che mi avrebbe fatto squalificare per 3 giornate. Io volevo andare via anche perché mi ero impaurito ma l'arbitro insisteva nell'aggressione verbale, non dandomi l'opportunità di parlare e ripetendo sempre le stesse cose. Visto che la situazione continuava è intervenuto il mio dirigente e mi ha portato via nello spogliatoio".

Lo stesso A.E. Sperani audito come persona indagata in data 27.02.2026, ammetteva di aver espulso l'allenatore del Lugagnano "L'allenatore si allontanava e usciva dal terreno di gioco. Dopo il provvedimento dell'espulsione ... la partita riprendeva regolarmente. Durante il prosieguo della gara riflettevo per quanto accaduto e mi ravvedevo del provvedimento disciplinare adottato in precedenza. Infatti, a fine gara, all'interno del tunnel che porta verso gli spogliatoi, chiamavo l'allenatore espulso insieme ai dirigenti della società Malcesine e comunicavo loro testualmente: 'mi scuso ma ho abusato del mio potere, vi chiedo di non considerare il cartellino rosso estratto', appellandomi alla possibilità di rivedere il provvedimento disciplinare adottato... non andavo a segnalare sul referto arbitrale il provvedimento di espulsione nei confronti dell'allenatore Pisani Alberto".

Ritenendo confermati i profili di responsabilità, mediante l'acquisizione della documentazione di gara e l'audizione dei testi nonché della persona sottoposta ad indagini, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini presso l'indirizzo di residenza eletto dal deferito in sede di audizione, corrispondente alla residenza anagrafica come da certificato acquisito in data 27 marzo 2026. Considerato che, nonostante i due tentativi di notifica effettuati in data 12 marzo ed in data 27 marzo 2026, le comunicazioni venivano restituite in quanto il destinatario risultava "sconosciuto" nel primo caso ed "irreperibile" nel secondo, la Procura chiedeva al Tribunale Federale Nazionale con l'atto di deferimento del 23.04.2026 di essere rimessa in termini ed autorizzata a rinotificare la CCI a mezzo la Sezione AIA, per il tramite del portale Sinfonia4Yo.

La fase predibattimentale

Il Presidente del TFN fissava per la discussione l'udienza del 21.05.2026.

All'udienza del 21.05.2026 la Procura Federale concludeva riportandosi al deferimento ed all'istanza di rimessione in termini. Il deferito sig. Sperani riconosceva di aver commesso l'errore contestatogli nella compilazione del referto di gara; tuttavia, negava di aver aggredito il calciatore Manganotti, dichiarava che la discussione si era svolta con toni pacati ed era stata finalizzata ad evitare uno scontro tra il calciatore ed un avversario.

Il Tribunale, con ordinanza del 21.05.2026, rimetteva in termini la Procura autorizzando la rinnovazione della notifica della CCI.

Vista la documentazione depositata dalla Procura Federale attestante il buon esito delle notifiche nell'ambito del procedimento in oggetto, il Tribunale fissava l'udienza di discussione per il giorno 30.07.2026.

Il 17.07.2026 il deferito sig. Sperani depositava istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento.

All'udienza del 30.07.2026, preso atto della non opposizione da parte della Procura Federale, il Tribunale accoglieva l'istanza del deferito e rinviava la trattazione all'udienza del 17.09.2026.

Il 16.09.2026 il deferito sig. Sperani depositava nuova istanza di rinvio dell'udienza in ragione di non meglio specificati e documentati "impegni lavorativi".

Il dibattimento

In sede di discussione erano presenti l'Avv. Debora Bandoni in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno per il deferito Francesco Sperani.

La Procura Federale evidenziava come l'istanza di rinvio depositata dal deferito condizionasse la presenza dello stesso alla fissazione dell'udienza in orario non conforme alle esigenze degli Organi di Giustizia Sportiva, si rimetteva quindi alle valutazioni



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

del Tribunale.

Il Tribunale, nel riservarsi di decidere sull'istanza di rinvio, invitava la Procura Federale a concludere.

L'Avv. Bandoni si riportava integralmente all'atto di deferimento e chiedeva irrogarsi al deferito la sanzione complessiva di mesi 16 (sedici) di sospensione data la pluralità di condotte contestate.

La decisione

Preliminarmente, il Tribunale respinge l'istanza di rinvio in quanto genericamente formulata e non documentata sotto il profilo del legittimo impedimento, nonché depositata a poche ore da udienza proveniente da altro rinvio accordato al deferito medesimo.

Nel merito, l'ampia istruttoria ha permesso di accertare la violazione, da parte di Sperani Francesco, dell'art. 42 commi 1, 2, 3 del Regolamento AIA, nonché degli artt. 5 e 6.1, del Codice Etico e di Comportamento AIA, sia per aver volutamente omesso di riportare nel referto ufficiale della gara Lugagnano-Malcesine calcio del 07.12.2025, valevole per il Campionato U17 Provinciali - CR Veneto - trasmesso in data 08.12.2025 al Giudice Sportivo Territoriale - l'espulsione comminata durante il secondo tempo all'Allenatore del Lugagnano, sia per aver, al termine della medesima gara, aggredito verbalmente il calciatore minorenni tesserato del Lugagnano posizionandosi a pochi centimetri dal suo viso, determinando nel minore uno stato di preoccupazione e timore.

In particolare, l'art. 42 rubricato "*Doveri degli Arbitri*" prevede che "*1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità. 2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme federali, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali. 3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati: ... i) ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione*". Gli artt. 5 "*Principi Generali*" e 6.1 "*Comportamenti*", del Codice Etico e di Comportamento AIA rispettivamente statuiscono che "*Gli associati devono improntare i loro comportamenti in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti. Nell'esercizio delle attività di rispettiva competenza ogni Associato deve dimostrare sempre trasparenza, onestà, lealtà, correttezza, equità, imparzialità, segretezza, riservatezza, probità, terzietà, rispetto delle regole, indipendenza, decoro, rigore, autonomia, autorevolezza, integrità morale, mirando al raggiungimento del c.d. "principio di qualità". L'arbitro rappresenta il garante del rispetto delle regole ed il suo comportamento e la sua immagine, anche fuori dal campo da gioco, devono promuovere il valore educativo dello sport e della sana competizione. È richiesta ad ogni Associato la solidarietà verso gli altri ed un agire secondo lo spirito di gruppo nel raggiungimento degli obiettivi comuni. Chiunque abbia la responsabilità di applicare regole di carattere associativo e tecnico deve attenersi a criteri di equità e giustizia. Gli incarichi vanno svolti con diligenza e accuratezza che devono essere considerati come gli strumenti più idonei per il predetto obiettivo di qualità*" e "*6.1 Principi. Il comportamento dell'Associato deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l'affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà. I comportamenti oltre a riferirsi al senso di giustizia, devono essere ispirati alla "virtù del ben operare" ... Tutte le attività, in particolare quelle burocratiche (referti, rapporti, ecc.) devono essere improntati alla lealtà, alla sinteticità e alla fedeltà dei fatti veramente avvenuti ed essere intellegibili, evitando la superficialità e l'approssimazione ... Le critiche, i modi e i toni devono rientrare sempre nell'alveo regolamentare e non devono essere anonimi ... Non devono essere mai usate espressioni, offensive e ingiuriose, nei confronti degli altri. L'Associato svolge le proprie funzioni con diligenza ed operosità, cura con diligenza l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili. Garantisce l'indipendenza e la serenità dell'attività di tutti gli addetti, assicurando trasparenza ed equanimità, respingendo ogni ingerenza esterna*".

Le menzionate disposizioni risultano, quindi, pacificamente violate dal soggetto deferito in quanto i documenti acquisiti in fase istruttoria dalla Procura Federale, nonché le dichiarazioni concordanti rese dai testi e, in parte, dallo stesso Sperani, come sopra riportate, ne comprovano l'inosservanza.

Nel caso in esame risulta, infatti, dalla esperita istruttoria versata in atti che il sig. Sperani, con riferimento alla prima incolpazione, non ha compiutamente redatto e trasmesso agli organi competenti il referto relativo alla suddetta gara, omettendo volutamente di riportare l'espulsione comminata all'allenatore del Lugagnano.

La condotta dell'arbitro che ometta di redigere e consegnare, dopo la direzione di una gara, il referto arbitrale fedelmente redatto, si connota per una gravità del tutto peculiare, che va oltre la mera trasgressione di singole disposizioni regolamentari; in tal caso, difatti, l'atteggiamento tenuto dal direttore di gara, rivelando una palese e consapevole noncuranza nei confronti delle istituzioni e verso il complesso di regole che presidiano l'esercizio della funzione arbitrale, del tutto incompatibile con i principi di trasparenza, correttezza e probità ai quali deve essere improntata la condotta degli arbitri, merita di essere con fermezza sanzionato (cfr. TFN/SD n. 16 del 30.07.2026).

Parimenti, con riferimento alla seconda incolpazione, la condotta minacciosa ed intimidatoria tenuta dallo Sperani nei confronti del Manganotti, calciatore minorenni, trova adeguato riscontro probatorio nei fatti emersi in sede istruttoria, che, unitamente considerati, depongono per la fondatezza di quanto ascripto al deferito.

Ebbene, il predetto episodio trova pieno riscontro, nelle circostanziate deposizioni del calciatore nonché del Dirigente Accompagnatore della squadra ospite del Malcesine Calcio, Sig. Massimiliano Benamati, dell'Allenatore del Malcesine Calcio, Sig. Andrea Marconi e del Dirigente Accompagnatore del Lugagnano, Luca Bologna, i quali hanno tutti puntualmente riferito il



momento, il contesto della gara e l'atteggiamento minaccioso tenuto nei confronti del ragazzo al termine della gara nel tunnel degli spogliatoi.

Ciò detto quanto alla prova dell'accaduto, venendo al contenuto lesivo della condotta, il Tribunale ritiene che il carattere offensivo sia del tutto evidente, consistendo nelle riportate espressioni e nel comportamento intimidatorio assunto dal deferito palesemente volto ad intimorire il calciatore, ancor più laddove indirizzato nei confronti di un calciatore minorenni. Ne consegue che sussiste la responsabilità del deferito per la violazione a questi ascritta dell'art. 42, comma 1, del Regolamento A.I.A., nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice etico e di comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, che prevedono il dovere dell'arbitro di comportarsi secondo correttezza e probità.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Francesco Sperani la sanzione di mesi 16 (sedici) di sospensione.

IL RELATORE
Gaia Golia

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 25 settembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai